

Sistema casa qualità: inizio esame in Parlamento.

3 Aprile 2009

La Commissione Ambiente della Camera dei Deputati ha avviato l'esame del disegno di legge recante: "Sistema casa qualità. Disposizioni concernenti la valutazione e la certificazione della qualità dell'edilizia residenziale" (DDL 1952/C, Relatore On. Mauro Pili del Gruppo parlamentare del PdL).

Il provvedimento, di iniziativa parlamentare, si propone l'istituzione di un sistema unico per la qualità dell'edilizia allo scopo di armonizzare le disposizioni nazionali, regionali e degli enti locali relative ai parametri di riferimento per la valutazione dei requisiti delle costruzioni per assicurarne, in particolare, la sostenibilità ambientale e il contenimento energetico.

Al riguardo, viene previsto, che il disegno di legge promuove la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema e stabilisce i principi fondamentali nell'ambito delle materie di governo del territorio, di edilizia e di efficienza energetica, ai fini dell'istituzione del sistema «casa qualità». Le Regioni adeguano la propria legislazione ai principi fondamentali contenuti nel testo, secondo le competenze a loro attribuite per le materie di legislazione concorrente, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

Viene, altresì, precisato che, fino all'emanazione delle leggi regionali, le disposizioni introdotte e apposite linee guida emanate con decreto del Presidente della Repubblica costituiscono principi fondamentali per i soggetti privati e pubblici che intendono procedere, in via volontaria, all'applicazione del sistema «casa qualità» suddetto.

L'ambito di applicazione della normativa introdotta comprende:

- la progettazione e la realizzazione di edifici residenziali di nuova costruzione;
- gli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, nonché di ristrutturazione degli edifici residenziali, effettuati ai sensi DPR 380/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia), qualora tali interventi interessino l'involucro esterno degli edifici;
- l'ampliamento degli edifici residenziali, qualora tale ampliamento risulti volumetricamente superiore al 20 per cento dell'intero edificio.

Sono, invece, espressamente esclusi dall'applicazione della legge gli edifici ricadenti nell'ambito della disciplina sui beni culturali e sugli immobili di notevole interesse pubblico di cui alla Parte seconda e all'art. 136, comma 1, lettere b) e c), del DLgs 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) qualora il rispetto delle disposizioni della legge stessa implichi un'alterazione dei caratteri fondamentali di tali immobili, con particolare riferimento ai caratteri storici e

artistici ed i fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 metri quadrati.

Riguardo alle linee guida per le Regioni, da emanarsi entro quattro mesi dall'entrata in vigore della legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, sentiti il Ministro dello Sviluppo economico e il Ministro per i Beni e le Attività culturali, previo parere della Conferenza Unificata e delle competenti Commissioni parlamentari, le stesse conterranno i metodi di calcolo e i requisiti minimi del sistema «casa qualità» sulla base di appositi principi generali.

Altre norme del testo riguardano, altresì, le modalità del rilascio della certificazione di "casa qualità", nonché agevolazioni fiscali e finanziarie destinate unicamente alle unità immobiliari che rispondono ai requisiti del sistema "casa qualità".

Nell'ambito dell'esame del disegno di legge la Commissione Ambiente procederà ad una serie di audizioni dei soggetti interessati, tra cui l'ANCE.

Testo del disegno di legge ([DDL 1952/C](#))